

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 611/2024 del 27/06/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto: SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE: RICORSO PROMOSSO DAI GENITORI DI UN PAZIENTE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI – ADDOLORATA AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA N. 1743/2024, NOTIFICATO C/O AVV. ENRICO SORDI IN DATA 24/05/2024 (FASC. N. 3557). AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO MEDIANTE L'AFFIDAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ENRICO SORDI.

COMPENSO PRESUNTO COMPLESSIVO DI € 22.450,02 (SPESE GENERALI, C.A.P. ED I.V.A. COMPRESSE).

Proposta di delibera: 1141/24 del: 20/06/2024

L'Estensore: FILIPPI FILIPPO

Data 20/06/2024

Il Responsabile del Procedimento: FILIPPI FILIPPO

Data

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

Il Direttore Amministrativo f. f.

Parere Favorevole

Il Direttore Sanitario f. f.

Parere Favorevole

Il Commissario Straordinario:

II DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTI gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la “Capacità processuale” ed il “Patrocinio” delle parti nei giudizi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di “*servizi legali di patrocinio e connessi*”;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 08/10/2015 veniva notificato all'AO SGA l'atto di citazione (introduttivo del giudizio civile avente R.G. n. 64283/2015) con il quale i genitori di un paziente, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore, chiedevano al Tribunale di Roma la condanna dell'AO SGA al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - quantificati in € 11.242.000,00 – asseritamente sofferti dagli attori e dal loro figlio a causa delle gravissime lesioni da quest'ultimo subite in occasione della nascita presso il Nosocomio avvenuta in data 08/03/2002;
- nel corso del giudizio – nel quale l'AO SGA si costituiva per il tramite dell'avvocato Enrico Sordi giusta deliberazione n. 116/DG del 18/02/2016 – veniva espletata una CTU che escludeva la sussistenza di profili di responsabilità a carico dei sanitari del Nosocomio;
- a definizione del giudizio *de quo*, il Tribunale di Roma pronunciava la sentenza n. 3931/2018 con la quale – dopo aver evidenziato (aderendo alle conclusioni rassegnate dal Collegio Peritale nella CTU) che “(...) *deve, dunque, ritenersi assolutamente corretta l'esecuzione del parto naturale, non presentandosi indici che portassero a ritenere necessario praticare un parto cesareo anche alla luce della normale durata del travaglio di parto. Del pari corretta deve ritenersi la somministrazione di ossitocina la quale trovava una precisa indicazione nell'epoca gestazionale dell'attrice - 41° settimana di gravidanza + 2 gg. ... L'assistenza neonatale, per quello che risulta dalla cartella clinica, risulta essere esente da criticità e non permette di rilevare una*

correlazione causale con la patologia psicopatologica presente nel ragazzo... È possibile, dunque, negare, da un lato, la sussistenza di una connessione causale tra la condotta dei sanitari come allegata dagli attori e l'evento generatore di danno - la cui prova incombeva a parte attrice - e dall'altro la configurabilità della condotta stessa in termini di colposità (...)" - rigettava la domanda attorea, condannando gli attori in solido tra loro alla refusione delle spese processuali (liquidate in € 13.430 per compensi oltre accessori come per legge) in favore dell'AO SGA e ponendo le spese di CTU integralmente a carico degli attori;

CONSIDERATO che:

- con atto di citazione in appello (introduttivo del giudizio di secondo grado avente R.G. n. 725/19) i medesimi soggetti interponevano gravame avverso la summenzionata pronuncia, chiedendo alla Corte d'Appello di Roma l'integrale riforma della sentenza impugnata;
- a definizione del giudizio *de quo* (nel quale l'AO SGA si è costituita per il tramite dell'avvocato Enrico Sordi giusta deliberazione n. 385/CS del 15/05/2019) la Corte d'Appello di Roma ha pronunciato la sentenza n. 1743/2024 con la quale – rilevato che *“alla stregua del quadro complessivamente accertato, non ricorrono i presupposti per disporre il rinnovo della Consulenza tecnica d'ufficio auspicato dagli appellanti e resta conclusivamente accertato che sulla base dei criteri stabiliti internazionalmente per l'accertamento del nesso causale tra encefalopatia neonatale ed ipossia intra-partum, non è possibile attribuire causalmente la sindrome psico-organica presente nel piccolo paziente alla gestione ostetrica fornita dall'ospedale S. Giovanni – Addolorata. Sulla base di questa criteriologia, universalmente utilizzata e applicata per la valutazione dei casi di cerebropatia da sospetta asfissia intrapartum, è più probabile che non che la gestione ostetrica non sia correlabile causalmente con la sindrome psico-organica presente nel bambino. Similmente, non si riscontrano criticità nella successiva gestione neonatale”*- ha provveduto nel seguente modo:
 - a) ha rigettato le censure sollevate dalla parte appellante relative al merito della controversia;
 - b) ha accolto la doglianza di parte appellante relativa alla condanna alle spese di lite e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 24407/18 emessa dal Tribunale di Roma, ha compensato tra le parti le spese di lite sia del primo grado di giudizio, sia del giudizio di appello;

RILEVATO che:

- a seguito della citata pronuncia, il legale di controparte ha rappresentato al legale fiduciario dell'AO SGA, avvocato Enrico Sordi, la disponibilità dei propri assistiti a rinunciare all'impugnazione, in sede di legittimità, della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1743/2024 a fronte del pagamento, da parte dell'AO SGA in favore della controparte, dell'importo omnicomprensivo di € 100.000,00;
- tale proposta è stata esaminata dal Comitato Valutazione Sinistri nella riunione del 15/05/2024, all'esito della quale il CVS - alla luce del favorevole esito del contenzioso giudiziario (e, in particolare, della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1743/2024) - ha ritenuto opportuno non accettare la proposta transattiva formulata

da controparte e resistere nel giudizio di legittimità che dovesse essere eventualmente instaurato dalla controparte davanti alla Suprema Corte per la cassazione la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 1743/2024;

PRESO ATTO della nota del 28/05/2024, con la quale l'avvocato Enrico Sordi ha comunicato che in data 24/05/2024 è stato notificato dal difensore di controparte, a mezzo PEC, il ricorso in cassazione con il quale è stata impugnata la sentenza della Corte d'Appello n. 1743/2024;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto emerso nella richiamata riunione del CVS del 15/05/2024, che l'AOSGA si costituisca nell'ambito del giudizio di legittimità instaurato da controparte davanti alla Suprema Corte al fine di evitare la riforma della pronuncia di secondo grado;

altresi, opportuno rinnovare l'incarico per la rappresentanza e difesa dell'AO SGA all'avv. Enrico Sordi, legale pienamente a conoscenza dei fatti di causa per avere patrocinato l'Azienda nei due precedenti gradi di giudizio (entrambi conclusi con esiti totalmente favorevoli all'AO SGA);

PRESO ATTO del preventivo di massima elaborato dal predetto legale, condiviso con la proponente U.O.C., relativo al compenso per l'espletanda attività professionale, calcolato sulla base dei parametri forensi ex D.M. n. 147/2022, decurtato del 50% in un'ottica di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che:

- al suddetto Legale viene rilasciata procura speciale alle liti con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, richiedere nella fase esecutiva lo svincolo e l'attribuzione di somme, incassare e rilasciarne quietanza, eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Viale Pinturicchio, 89;
- l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi € 22.450,02 (€ 15.386,00 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%), di cui € 10.337,86 (€ 7.085,00 + Spese Generali 15% e C.A.P. 4% + I.V.A. 22%) quale compenso in acconto, trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali":
per € 10.337,86 sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 65;
per € 12.112,16 sull'esercizio 2025;
- gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di

economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito del CVS nella seduta del 15/05/2024, la costituzione dell'Azienda nell'ambito del giudizio di legittimità promosso con ricorso per cassazione dai genitori di un paziente nei confronti dell'AO SGA;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela dell'AO SGA all'Avvocato Enrico Sordi mediante il rilascio di apposita procura speciale con ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre e/o resistere a domande riconvenzionali, incidentali o, comunque, aggiunte ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, ricorrere e/o resistere, richiedere nella fase esecutiva lo svincolo e l'attribuzione di somme, incassare e rilasciarne quietanza., eleggendo domicilio presso il Suo studio sito in Roma, Viale Pinturicchio, 89;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare al suddetto avvocato, sino all'eventuale fase decisionale, nella somma complessiva di 22.450,02 (€ 15.386,00 + Spese Generali 15% e + C.A.P. 4% + I.V.A. 22%);

L'onere lordo di € 22.450,02 è gravante sul conto patrimoniale 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

per € 10.337,86 sull'esercizio 2024, Aut. n. 19 sub-aut. n. 65;

per € 12.112,16 sull'esercizio 2025;

La U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale curerà la registrazione dell'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2025.

Gli effetti del presente atto non comportano costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 dell'11 marzo 2024;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente

legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposto;

- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 6 pagine, compreso il frontespizio.